

## Mancata estinzione dell'illecito previsto dal d.lgs. n. 231/2001 per cancellazione della società

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, 14 SETTEMBRE 2023, N. 37655; PRES. ROSI – REL. BORSELLINO

*La cancellazione dell'ente dal registro delle imprese non determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001. n. 231 commesso nell'interesse e a vantaggio dello stesso, non venendo meno i rapporti sorti anteriormente ma determinandosi solo il passaggio diretto della titolarità dell'impresa ai singoli soci.*

(*Omissis*).

### RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, riformando la sentenza resa il 7 novembre 2019 dal Tribunale di Genova e appellata dal pubblico ministero, ha dichiarato la responsabilità di B.A., A.V. e Q.M. in ordine al reato di truffa aggravata loro in concorso ascritto, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia e concedendo i doppi benefici.

Inoltre ha dichiarato la responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 231 del 2001 nei confronti della (*Omissis*), relativamente al reato ascritto a B.A.; nei confronti di (*Omissis*) srl relativamente al reato ascritto ad A.V., e nei confronti di (*Omissis*) relativamente al reato ascritto a Q.M., applicando la sanzione amministrativa per ciascuna società nonché le sanzioni interdittive. Ha infine disposto la confisca sino all'importo di Euro 176.000 circa nei confronti dei tre imputati e delle tre società suindicate.

Si addebita ai tre imputati di avere con artifici e raggiri conseguito contributi statali erogati dal Ministero dei trasporti nella misura complessiva di 176.000 C, come incentivo all'organizzazione di corsi di formazione professionale in favore dei lavoratori nel settore degli autotrasporti: in particolare rendicontavano al Ministero costi superiori a quelli effettivamente sostenuti, così lucrando un contributo di importo superiore di almeno 38.000 Euro a quello spettante.

Il tribunale aveva escluso la responsabilità degli odierni ricorrenti sul rilievo che non erano emerse prove che i costi esposti nella rendicontazione al Ministero ad opera della (*Omissis*) (*Omissis*) relativamente alle attività svolte da (*Omissis*) e dal (*Omissis*) fossero fittizi e che l'esistenza di un accordo tra i soggetti coinvolti teso a disciplinare e ripartire l'alea connessa all'importo del contributo, non dimostrava il mendacio in quanto la clausola contrattuale che disciplinava questa ripartizione era lecita ed era stata eseguita tramite l'emissione di note di credito.

Il tribunale aveva quindi assolto i tre imputati B.A., A.V. e Q.M., ciascuno nella qualità di amministratore delle suindicate società, dal reato di truffa aggravata per insussistenza del fatto e, conseguentemente aveva escluso gli illeciti amministrativi contestati alle tre società che si erano avvantaggiate della condotta.

La corte ha invece accolto la prospettazione della pubblica accusa, ravvisando la truffa proprio nel meccanismo contrattuale: in particolare ha sostenuto che l'artificio sussiste nell'espone costi non certi, presentandoli come sostenuti, in un momento in cui i soggetti interessati prevedendo che il finanziamento non sarebbe avvenuto nella misura sperata, concordavano di impegnarsi a restituire parte dei costi fatturati tramite l'emissione di note di credito in favore del beneficiario. Vi era l'originaria intenzione di percepire il contributo in misura maggiore del dovuto, senza comunicare alcuna rettifica al Ministero, che aveva erogato gli importi in proporzione ai costi ritenuti effettivi, mentre la somma effettivamente erogata per la prestazione svolta era stata inferiore a quella comunicata al Ministero, in forza di un accordo pregresso tra gli imputati.

Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso i tre imputati e i rappresentanti legali delle tre società.

2. B.A. deduce:

2.1. violazione degli artt. 640 e 640 bis codice penale poiché la corte ha ritenuto che l'artificio e raggirò necessario per integrare la fattispecie della truffa sia stato integrato da una pattuizione lecita afferente ad un momento successivo alla rendicontazione e al rapporto di tutti i soggetti con il Ministero, pattuizione finalizzata a disciplinare un'alea attraverso la restituzione ex post di una parte del margine di guadagno del soggetto attuatore al soggetto coordinatore.

Osserva il ricorrente che mentre la corte di appello afferma in via congetturale che proprio l'accordo intercorso tra le parti induce a ritenere che i costi fossero fittizi, il tribunale più correttamente aveva osservato che non era stata raggiunta la prova della fittizietà dei costi sostenuti per la prestazione; né poteva dirsi che i costi fossero gonfiati per il solo fatto che le parti avessero concordato una peculiare dinamica contrattuale, in forza della quale al verificarsi di una riduzione del contributo erogato dal Ministero vi sarebbe stata una restituzione di una parte di denaro, come conseguenza della condivisione di un'alea.

In sostanza la corte individua come prova della non correttezza del prezzo il fatto che in virtù di un accordo intervenuto tra le parti ci sia stata successivamente alla liquidazione del contributo una restituzione di una parte del margine del guadagno conseguito dalle società (*Omissis*) e (*Omissis*) alla (*Omissis*). Ma non considera che questa restituzione è un elemento successivo e del tutto estraneo alla dinamica del bando, che si era perfezionato con la liquidazione alla (*Omissis*) di un determinato importo, in proporzione ai costi connessi alla prestazione da parte delle due società (*Omissis*) e (*Omissis*). Infatti il denaro che le due società hanno poi restituito alla Cooperativa Paratore non era più pubblico, perché era stato legittimamente incamerato dalle due società le quali, all'avverarsi della condizione relativa alla riduzione del contributo pubblico, nel rispetto della clausola contrattuale prevista, avevano restituito una parte del margine di guadagno conseguito.

2.2 Violazione degli artt. 43 e 110 c.p. e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento del dolo del reato di truffa da parte di B.A., in quanto non vi è prova che questi fosse consapevole dell'illiceità dell'accordo e che il contributo di cui alle note di credito sarebbe stato percepito in frode allo Stato e il ricorrente era convinto che il meccanismo adottato fosse corretto, perché era oggettivamente complesso analizzare la dinamica contrattuale e individuarne gli elementi di anomalia e perché faceva affidamento sulla credibilità commerciale di (*Omissis*).

2.3 Violazione dell'art. 133 c.p. in relazione al trattamento sanzionatorio poiché la corte ha determinato la pena in misura superiore al minimo edittale, ricorrendo ad un argomento illogico e cioè la valutazione complessiva dell'aumento del giro di affari ottenuto grazie al meccanismo fraudolento, la cui ideazione non può essere in alcun modo attribuita a B..

2.4 Violazione dell'art. 581 c.p.p. poiché la corte ha errato nel non dichiarare la inammissibilità dell'appello del pubblico ministero perché privo dei requisiti minimi richiesti dalla norma, in quanto costruito con la tecnica del "copia e incolla" di un precedente ricorso depositato in sede cautelare senza confrontarsi con le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado. Inoltre il pubblico ministero non ha individuato i passaggi argomentativi della decisione che risulterebbero in contrasto con la ricostruzione da lui proposta. La Corte ha ritenuto ammissibile l'impugnazione, ma lo stesso andamento del giudizio di secondo grado tradisce la confusione indotta da un atto in cui il pubblico ministero non ha bene precisato le sue doglianze.

2.5 Violazione dell'art. 669 comma 8 c.p.p. per illegittimo contrasto tra giudicati, poiché la corte di appello non ha tenuto conto delle numerose sentenze definitive di proscioglimento e di assoluzione emesse da altri giudici nei procedimenti penali nei confronti di A.V., di (*Omissis*), di Q.M. e di (*Omissis*) tutti originati nell'ambito della medesima indagine dall'adempimento di un contratto identico a quello per cui è processo.

3. A.V. deduce:

3.1 violazione di legge per mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero per inosservanza dell'art. 581 comma 1 lettera A ed E c.p.p. e vizio di motivazione dell'ordinanza che ha respinto l'eccezione formulata dalla difesa all'udienza del 19 ottobre 2021. L'appello interposto dal pubblico ministero non soddisfa i requisiti di specificità dei motivi espressamente indica-

ti a pena di inammissibilità dall'art. 581 c.p.p. e non indica precise e puntuali censure alla sentenza di primo grado, omettendo di indicare il punto della sentenza errato, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto atti a sorreggere la critica e richiamando una pronunzia di codesta Suprema Corte emessa in sede cautelare nell'ambito di diverso procedimento. Il risultato è un atto devolutivo disancorato dalla sentenza di primo grado. La corte ha ritenuto di salvare la detta impugnazione ritenuta inammissibile dalla difesa, affermando che le argomentazioni dell'appello sono adeguate al contenuto della sentenza, che affronta in termini estremamente sommari la ricostruzione dei meccanismi negoziali sottostanti al reato contestato.

3.2 Violazione di legge per omesso esame dell'imputato in sede di riforma peggiorativa di una decisione di proscioglimento e nullità della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 comma 1 lettera C e 180 c.p.p.

La decisione della corte territoriale di procedere ad una pressoché completa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dimostra inequivocabilmente il valore conferito alla prova dichiarativa; il collegio ha interpretato le spontanee dichiarazioni dei ricorrenti A. e Q. in chiave accusatoria e così facendo ha operato una diversa valutazione della prova dichiarativa rispetto a quanto ritenuto in primo grado.

Il ricorrente rileva che secondo la Corte EDU l'esame dell'imputato è un mezzo di prova che non ammette equipollenti e la pronunzia resa nel procedimento Maestri c. Italia dell'8 luglio 2021 ha ritenuto sussistente una violazione del diritto all'equo processo per omesso esame dell'imputato, allorché la corte di appello debba procedere ad una valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

La questione già sottoposta con ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte è stata respinta con provvedimento del 17 gennaio 2022, sul rilievo che la giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto la necessità per il giudice di appello di rinnovare la prova dichiarativa in caso di riforma di pronunzia assolutoria, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva. Secondo il ricorrente, pertanto, la mancata richiesta da parte della corte di appello di esaminare A. ha comportato una violazione del diritto di difesa.

3.3 Illegittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p. per violazione dell'art. 117 c.p.p. in relazione all'art. 6 par.1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, poiché occorre verificare l'attuale conformità costituzionale della norma relativa alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale rispetto ai vincoli derivanti dagli obblighi previsti dall'art. 117 della Costituzione in ordine all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, laddove l'art. 603 c.p.p. non prevede l'obbligo di disporre l'esame dell'imputato attraverso misure positive, in caso di riforma peggiorativa in appello, dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato.

3.4 Violazione degli artt. 640 e 640 bis c.p. e vizio di motivazione poiché il giudice di primo grado aveva colto esattamente l'impossibilità di verificare a fronte di operazioni esistenti e di costi effettivamente sostenuti il quantum dello sconto liberamente operato dalla parte interessata, in base a pregressi accordi sul margine di profitto. La corte di contro ha ritenuto a pagina 10 che l'artificio sarebbe consistito nell'espone costi non certi presentandoli come sostenuti, in un momento in cui i soggetti interessati prevedono che quasi sicuramente il finanziamento non avverrà nella misura sperata.

Tale ragionamento è viziato poiché le parti avrebbero potuto ottenere il medesimo risultato non già attraverso lo sconto concordato preventivamente con la (*Omissis*), come è avvenuto, bensì aumentando il compenso in un momento successivo allo scioglimento da parte del Ministero della riserva in ordine alla percentuale effettivamente concessa del contributo al finanziamento.

Detto assunto è congetturale poiché la corte non ha esaminato né l'entità dei costi sostenuti, né la congruità degli stessi alle fatture presentate al Ministero. Ricorda il ricorrente che la truffa è un reato che presuppone la prova concreta e precisa di una realtà materiale diversa da quella apparente, mentre nel caso di specie attraverso l'emissione della nota di credito le parti hanno dato attuazione ad una clausola contrattuale lecita, che prevedeva una rinunzia parziale al proprio compenso.

3.5 Violazione degli artt. 640 e 640 bis c.p. per la ritenuta sussistenza del dolo della frode e vizio di motivazione poiché la corte ha richiamato principalmente a fondamento del proprio convincimento le osservazioni contenute nella sentenza n. 2653 del 15 dicembre 2017 di questa Corte di Cassazione nell'ambito di un procedimento cautelare che poi è stato definito il 22 ottobre 2020 con una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 comma tre c.p.p.

La valutazione della Suprema Corte si riferisce ad una situazione cautelare allo stato degli atti di indagini che è stata in seguito approfondita grazie all'acquisizione di ulteriori elementi che hanno portato plurimi giudici di merito a valutare l'insussistenza del reato.

3.6 Vizio di motivazione in relazione all'obbligo di rendere una motivazione rafforzata per superare la pronuncia assolutoria di primo grado. La sentenza impugnata si limita ad un'autoreferenziale esposizione della propria tesi che non può, perciò solo, avere quella forza persuasiva superiore rispetto alla sentenza precedente, imprescindibile per rispettare il diritto vivente.

3.7 Violazione degli artt. 640 e 640 bis e 316 ter codice penale e vizio di motivazione poiché, a tutto concedere, la condotta posta in essere integra un'omissione di informazioni dovute per l'erogazione del contributo, ma non sussiste la prova degli artifici e raggiri richiesti per la truffa. La giurisprudenza ha più volte affermato che la condotta di mero mendacio rientra nel reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non in quello di truffa aggravata. La corte superato tale censura affermando che la disposizione di cui all'art. 316 ter c.p. fa salva la sussistenza dell'art. 640 c.p. e che se è vero che l'unico soggetto responsabile verso il Ministero era il beneficiario, costui come molti altri imprenditori era stato indotto ad attuare il meccanismo truffaldino, nel rispetto delle regole di cui all'art. 110 c.p. che configurano il concorso nel reato.

Ricorre un vizio di manifesta illogicità poiché per un verso la corte attribuisce agli imputati Q. e A. l'iniziativa in ordine all'emissione delle note di credito, che prevedeva quale risultato diretto la perdita di una consistente parte degli utili con vantaggio per il solo beneficiario; inoltre l'eventuale comunicazione al Ministero delle note di credito non spettava certamente a (*Omissis*) soggetto coordinatore, né è stato dimostrato che quest'ultima fosse a conoscenza che la (*Omissis*) non avesse provveduto a comunicare al Ministero la successiva restituzione di parte dei costi già sostenuti.

3.8 Violazione dell'art. 322 ter c.p. e illegittimità della confisca per equivalente della somma di Euro 176.000 in luogo della somma di Euro 38.800 importo superiore ottenuto al netto dei costi effettivamente fatturati e vizio di motivazione poiché l'importo illecito percepito, al netto dei costi effettivamente affrontati è pari a 38.000 Euro circa, e la condotta illecita si è sostanziata unicamente in una sovrapproduzione dei costi successivamente esposti nella rendicontazione finale. La circostanza che le somme realmente spese siano state inferiori a quelle rendicontate può determinare una illiceità della condotta unicamente in questa fase, con conseguente quantificazione del profitto al netto dei costi sostenuti. Secondo giurisprudenza consolidata, nel caso in cui l'illecito sia stato commesso nell'ambito di una attività di impresa lecita il provvedimento ablatorio deve essere circoscritto al vantaggio economico tratto dall'attività illecita al netto della utilitas comunque conseguita dalla controparte, in ragione dell'adempimento della prestazione oggetto del contratto. Nessuna di queste problematiche è stata affrontata dalla sentenza impugnata che ha motivato la statuizione della confisca in misura pari all'intero contributo erogato solo per relationem alla sentenza della Corte di Cassazione emessa in sede cautelare e in altro procedimento.

4. Q.M. deduce:

4.1 violazione degli artt. 238 bis e 533 c.p.p. e vizio di motivazione per omessa motivazione rafforzata in ipotesi di overturning di pronuncia assolutoria e omessa valutazione dei precedenti assolutori, poiché la corte territoriale trovatasi di fronte al precedente assolutorio e ad altri 13 analoghi provvedimenti, tra cui due sentenze irrevocabili ed altre non ancora irrevocabili, tutti aventi ad oggetto situazioni sovrapponibili per l'assoluta identità delle condotte contestate e tutte riferite alla formazione finanziata dal MIT nell'anno 2012, non ha reso alcuna motivazione rafforzata, limitandosi a ritenersi non vincolata alla decisione degli altri giudici. Così facendo ha violato l'art. 238 bis c.p.p., in forza del quale le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192 comma tre c.p.p. La giurisprudenza ha affermato che laddove le sentenze irrevocabili afferiscono a un medesimo fatto storico il giudice del procedimento nel quale sono prodotte è tenuto a motivare espressamente circa le ragioni per cui è pervenuto a diverse conclusioni rispetto al giudizio già definito in precedenza la cui decisione è elemento da valutare (vedi RV 270658). La corte non ha neppure precisato quali siano le sentenze prodotte dalla difesa, mentre tra queste meritano peculiare menzione quella emessa dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale e la sentenza irrevocabile del Tribunale di Verbania, che in caso analogo ha escluso la colpevolezza del Q., pur affermando la responsabilità del soggetto beneficiario, ed ancora

quella del Tribunale di Milano che ha escluso in capo a tutti gli imputati l'elemento soggettivo del reato loro ascritto.

Giova inoltre ricordare che alla condanna si può pervenire solo se l'imputato risulta colpevole del reato al di là di ogni ragionevole dubbio e nel caso in esame la sequela di provvedimenti liberatori irrevocabili e non, che hanno riguardato i corsi di formazione finanziati nel 2012 dal Ministero, non può non indurre un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza.

4.2 Vizio di motivazione sub specie di travisamento della prova in ordine alla componente oggettiva del reato, in quanto la corte di appello ha argomentato le proprie conclusioni attraverso l'utilizzo di dati probatori inesistenti o omettendo lo scrutinio di dati probatori di segno opposto che avrebbero portato all'assoluzione dell'imputato. A pagina 7 la sentenza gravata afferma che nell'ipotesi in cui si fossero verificate previsioni di incapienza dei fondi vi sarebbe stato un finanziamento non dovuto in rapporto ai costi effettivi e che già dall'inizio era stato previsto che l'eventuale percezione del contributo in misura maggiore non avrebbe comportato nessuna comunicazione in rettifica, ma non vi è in atti alcuna prova di questo preventivo accordo e si tratta di una inferenza indebita smentita dagli altri giudici; costoro hanno pronunciato le sentenze assolutorie ora divenute irrevocabili, affermando che l'anomalia contabile rilevata dalla Guardia di Finanza non fu il frutto di un accordo truffaldino concluso tra le società beneficiarie del finanziamento, la società coordinatrice e l'ente attuatore, al fine di ottenere dal Ministero l'erogazione di importi maggiori rispetto a quelli effettivamente voluti, quanto piuttosto l'esito di un meccanismo contrattuale volto a regolamentare la ripartizione del rischio di finanziamenti inferiori a quelli chiesti. Di contro la corte ha affermato che la truffa consiste nell'aver rendicontato costi non certi, che già si prevedeva sarebbero stati inferiori, ma anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un ragionamento che travisa le emergenze probatorie del processo in quanto la previsione di una riduzione del contributo era tutt'altro che certa dal momento che il 2012 fu l'unico anno in cui il fondo fu incapiante rispetto alle richieste.

La circostanza su cui la sentenza è incorsa nell'errore più evidente è quella relativa al momento genetico della ormai nota clausola contenuta nell'art. 8 lettera B del contratto che disciplinava i rapporti tra soggetto attuatore e soggetto beneficiario: la corte genovese ritiene che l'accordo sia stato creato ad hoc nel 2013 per aggirare ciò che si temeva, ossia l'insufficienza dei fondi ministeriali per coprire le percentuali a bando, ma la genesi della clausola risale al 2010, ossia dal primo anno in cui il Ministero aveva deciso di finanziare i corsi di formazione.

La corte territoriale si limita ad affermare che la sentenza di primo grado non può essere condivisa perché ha desunto l'esclusione del reato dalla legittimità di un segmento della vicenda, mentre la sentenza di ribaltamento deve essere dotata di maggiore forza persuasiva tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato. Inoltre incorre in errore nella determinazione della percentuale aritmetica di vantaggio che attraverso la clausola contrattuale incriminata ha ricevuto il soggetto beneficiario.

4.3 Vizio di motivazione sulla componente soggettiva poiché il collegio desume la prova dell'elemento psicologico di Q.M. dalla circostanza che la clausola truffaldina sarebbe stata ideata da lui e da A. e omette di considerare che la stessa fu sollecitata dal presidente del consorzio attuatore, come affermato dal teste S.S., il quale ha sottolineato che il beneficiario dell'incentivo alla formazione era l'impresa che presentava la domanda e rendicontava i costi e non il Q., che era il soggetto attuatore del corso di formazione. Inoltre non è stato considerato il ruolo effettivo dell'imputato nell'ambito del consorzio attuatore, ritenendo che questi in quanto consigliere fosse anche il *deus ex machina* di tutta l'operazione, mentre era semplicemente l'addetto alla formazione e non aveva poteri di rappresentanza e direzione dell'ente, nonostante la carica di consigliere, in quanto la delega di cui è stato investito non comportava alcuna autonomia gestoria, come riferito anche dal teste B.

4.4 Violazione di legge in ordine alla confisca e mancanza di motivazione poiché la corte di appello ha disposto la confisca per equivalente sino alla concorrenza dell'intero importo del contributo che il Ministero erogò alla (*Omissis*), in spregio alle disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p.p. che limita i confini del provvedimento ablativo all'ammontare del prezzo o del profitto del reato. Risulta dal capo di imputazione che gli imputati hanno rendicontato al Ministero costi superiori a quelli effettivamente sostenuti dalla cooperativa e avrebbero conseguito un contributo di importo superiore di almeno 38.858 Euro rispetto a quello spettante. Ed infatti la Corte dei conti ha limitato l'importo oggetto della condanna in-



flitta al solo beneficiario a quello oggetto delle fatture stornate con le note di credito, mentre disponendo la confisca si verrebbe ingiustamente a restituire l'intero importo versato e non soltanto la porzione di contributo non dovuta.

4.5 Violazione dell'art. 157 cod. pen, in quanto il reato ascritto a Q., commesso il (*Omissis*), calcolando i termini di cui all'art. 161 c.p. e considerando la sospensione COVID di 64 giorni, si è prescritto il 5 agosto 2022.

5. Con atto sottoscritto dall'avv. Emiliano Nitti propone ricorso anche la (*Omissis*) deducendo:

5.1 mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero in relazione all'art. 581 c.p.p. in quanto nell'atto devolutivo non è stato indicato nessun punto specifico della motivazione di primo grado meritevole di censura ed in particolare non erano stati oggetto di specifica devoluzione i punti su cui si incentra la motivazione della corte.

5.2 Violazione degli artt. 640 e 640 bis c.p. e vizio della motivazione poiché la corte ha attribuito rilevanza penale a condotte lecite, in quanto difettano i requisiti della truffa e non si ravvisano raggiri e artifiziosi tentativi ad ingannare il Ministero, posto che non viene messa in discussione, né l'effettività dei corsi sostenuti, né la congruità dei costi indicati nelle fatture allegare per ottenere il rimborso. Non si è trattato di una truffa ma di una spontanea rinuncia ad una parte del proprio margine di guadagno da parte dei due fornitori dei servizi, a favore del soggetto che ha effettuato i corsi.

5.3 Illegittimo contrasto tra giudicati per il medesimo fatto poiché l'affermazione della corte si pone in contrasto con l'esito delle numerose sentenze che hanno assolto gli altri 60 soggetti percettori denunciati per truffa.

5.4 Violazione degli artt. 5 e 24 D.Lgs. n. 8 giugno 2001, e apodittica estensione alla Società (*Omissis*) della responsabilità per connessione al reato contestato ad B.A., poiché trattandosi di illecito amministrativo non occorre dimostrare in capo al rappresentante legale la sussistenza dei requisiti per l'imputazione a carico del soggetto responsabile, ma non è sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità dell'ente affermare che l'illecito è stato realizzato a suo diretto vantaggio.

5.5 Illegittimità del sequestro dell'intera somma erogata dal Ministero mentre l'importo dell'asserito rimborso non dovuto ammontava a Euro 38.858.

6. (*Omissis*) srl con ricorso, deduce:

6.1 estinzione dell'illecito amministrativo addebitato ex art. 5 comma 1 decreto legislativo 231/2000 alla società (*Omissis*) in ragione della sopravvenuta cancellazione della predetta società dal registro delle imprese. In subordine rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte in quanto risulta dalla visura camerale allegata al ricorso che alla data del 22 settembre 2022 risulta perfezionata la cancellazione dal registro delle imprese della società ricorrente. Ciò comporta la necessità di pervenire ad una declaratoria di estinzione dell'illecito amministrativo, come affermato da questa Corte di Cassazione con sentenza del 10 settembre 2019 numero 41082.

6.2 Inammissibilità dell'impugnazione interposta dal pubblico ministero e vizio di motivazione dell'ordinanza con cui è stata respinta l'eccezione formulata dalle difese.

6.3 Vizio di motivazione in quanto per valutare come false le fatture emesse dalla società e presentate in sede di rendicontazione bisognava conoscere l'importo dei costi effettivi sostenuti, mentre nel caso di specie non vi è la prova che sia stata rappresentata una realtà diversa da quella che appariva dalle fatture e dal rendiconto presentato, come affermato nella sentenza di primo grado.

6.4 Violazione dell'art. 5 comma 1 decreto legislativo 231/2001 e vizio di motivazione poiché la corte ha affermato che essendo gli imputati legali rappresentanti degli enti avrebbero operato nell'esclusivo interesse degli stessi e non solo a vantaggio personale. Come è noto il criterio di imputazione oggettivo della responsabilità degli enti prevede che il reato sia realizzato da un soggetto apicale o subordinato e che la persona fisica abbia agito nell'interesse dell'ente collettivo, ma nel caso di specie è stata attribuita alla società (*Omissis*) s.r.l. la responsabilità per delle note di credito che sono state emesse dalla ditta individuale A.V.; inoltre manca qualunque interesse o vantaggio della società in relazione ai fatti per cui si procede, in quanto in seguito all'emissione della nota di credito la società ha subito un danno patrimoniale e non è possibile individuare il preteso interesse, considerato che (*Omissis*) non è neppure soggetto coordinatore.

6.5 Violazione dell'art. 11 comma due D.Lgs. n. 231 del 2001 in relazione all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per complessivi 38.700 Euro pari a 150 quote, in quanto la sentenza non ha fornito alcuna indicazione in merito ai criteri utilizzati per tale quantificazione.

6.6 Violazione di legge per illegittimità della confisca per equivalente della somma di Euro 176.000 circa, pari all'intero importo del contributo erogato, in luogo della somma di Euro 38.858, pari all'importo ottenuto al netto dei costi effettivamente fatturati, e carenza di motivazione sul punto. La Corte non ha fornito al riguardo alcuna motivazione limitandosi a richiamare le argomentazioni contenute nella sentenza della Suprema Corte emessa in sede cautelare e relativa ad altro procedimento.

7.(*Omissis*) deduce due motivi di ricorso:

7.1 violazione degli artt. 640 e 640 bis codice penale poiché proprio la motivazione della corte di appello richiama la decisione della Corte dei conti che ha escluso per un altro finanziamento analogo la responsabilità di Q. per mancanza di prova dell'accordo fraudolento preventivo, ritenendo la responsabilità contabile del soggetto che aveva percepito il contributo, che nel caso in esame si identifica nel coimputato B.. Il ricorrente solleva un problema di sussistenza dell'elemento soggettivo poiché non emergerebbe la prova che tutti gli imputati abbiano aderito all'accordo con intento fraudolento; non vi è stato nel caso di specie alcuna truffa dal momento che allorquando vennero comunicate al Ministero, le fatture indicavano gli esatti costi sostenuti dal soggetto beneficiario.

7.2 Violazione degli artt. 5 e 24 decreto legislativo 231/2001 poiché la legge prevede la responsabilità dell'ente solo in caso di interesse o di vantaggio rispetto alla condotta penalmente rilevante e nel caso in esame non è emersa la prova di tale vantaggio considerato che la società ha sostanzialmente e restituito parte del suo profitto. Inoltre la sentenza si sofferma a motivare sulla responsabilità di (*Omissis*) srl, ma non spende una sola parola a sostegno della responsabilità del (*Omissis*).

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati e comportano l'annullamento senza rinvio, della sentenza impugnata per le ragioni che verranno esposte.

La vicenda processuale ha per oggetto finanziamenti pubblici destinati allo specifico settore degli autotrasporti con vincolo di destinazione alla formazione professionale.

Il fatto da cui è scaturito il procedimento è pacifico e non è oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti: in forza di una precisa clausola contrattuale intercorsa tra la (*Omissis*) (*Omissis*), di cui è rappresentante legale B.A., e le società (*Omissis*) srl., di cui è rappresentante legale A.V., e (*Omissis*), di cui è rappresentante legale Q.M., che hanno realizzato e coordinato i corsi di formazione professionale in favore del personale della (*Omissis*), nell'ipotesi in cui all'esito della rendicontazione il contributo versato dal Ministero fosse stato inferiore al 70 per cento dei costi affrontati e rendicontati, le società (*Omissis*) e (*Omissis*) avrebbero restituito una parte delle somme ricevute dalla (*Omissis*) e da questa fatturate come costi. Poiché nell'anno 2012 il contributo del Ministero venne erogato in misura inferiore al 70% dei costi rendicontati, le due società (*Omissis*) e (*Omissis*) emisero note di credito restituendo alla (*Omissis*) una somma complessiva pari a circa 80.000 Euro; in tal modo consentirono a quest'ultima società di ricevere un contributo in proporzione maggiore di Euro 38.858,10, rispetto ai costi già comunicati al Ministero come effettivamente sostenuti.

La sentenza di primo grado aveva assolto gli imputati affermando che mancava la prova della fittizietà dei costi indicati nel rendiconto e che le note di credito erano la parte terminale di un contratto legittimo, in quanto i due enti creditori della (*Omissis*) avevano ridotto a posteriori, rispetto all'erogazione del finanziamento concesso, l'ammontare del loro profitto.

La corte, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero ha ritenuto, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, di ribaltare il giudizio assolutorio in quanto è emerso pacificamente che la somma erogata a (*Omissis*) e a (*Omissis*) srl. dalla (*Omissis*) per la prestazione svolta, attraverso il meccanismo preventivamente concordato delle note di credito emesse successivamente alla rendicontazione, è risultata inferiore a quella già comunicata al Ministero, in relazione alla quale era stato determinato e liquidato il contributo.

2. Per evitare inutili appesantimenti nell'esposizione, sembra opportuno esaminare per primo il ricorso A., che propone diversi motivi di censura comuni anche agli altri ricorrenti.

2.1 Il primo motivo di ricorso relativo alla pretesa inammissibilità della impugnazione del pubblico ministero (quarto motivo del ricorso B.; primo motivo del ricorso (*Omissis*); secondo motivo del ricorso (*Omissis*)) è manifestamente infondato poiché il pubblico ministero, dopo avere riportato nell'atto di

appello integralmente la motivazione di altra pronuncia di questa Corte, resa su analoga questione in sede cautelare, ha sinteticamente esposto le ragioni a sostegno dell'impugnazione, sottolineando la rilevanza penale della condotta posta in essere dagli imputati. Al riguardo ha osservato che la responsabilità prescinde dal fatto che i corsi sono stati svolti e i pagamenti sono stati effettuati, in quanto ai fini penali rileva il fatto indiscutibilmente provato che le parti si fossero previamente accordate nel senso che le società organizzatrici dei corsi avrebbero restituito parte delle somme, fatturate e rendicontate come costi da parte della (*Omissis*) al Ministero; grazie a questo meccanismo quest'ultima società aveva usufruito del contributo statale in misura superiore a quanto in effetti gli sarebbe spettato, poiché aveva esposto costi che poi non aveva sostenuto, grazie al sistema concordato delle successive restituzioni ed emissioni di note di credito, che non sono state comunicate al Ministero. La lettura dell'atto di appello consentiva di comprendere le ragioni poste a sostegno dell'impugnazione, e tanto basta a ritenerla ammissibile.

2.2 L'eccezione processuale dedotta con il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondata.

La decisione della Corte Edu nel procedimento *Maestri c. Italia* del 8 luglio 2021 ha affermato il principio della necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di ribaltamento nel giudizio di appello della pronuncia assolutoria, in forza della necessità di una nuova valutazione delle dichiarazioni rese in primo grado che siano state ritenute decisive ai fini dell'assoluzione. In linea con la giurisprudenza Europea, questa Corte ha già affermato il principio secondo cui la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale anche per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, *Dasgupta*, Rv. 267488).

È stato tuttavia precisato, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, che la necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa di natura decisiva, sicché la stessa non sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato o la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto, non oggetto di esame alcuno. (Sez. 6 -, Sentenza n. 27163 del 05/05/2022 Ud. (dep. 13/07/2022) Rv. 283631-01; Sez. 3 -, Sentenza n. 16131 del 20/12/2022 Ud. (dep. 17/04/2023) Rv. 284493-02).

Nel caso in esame, invece, il ribaltamento della pronuncia di primo grado dipende da una diversa valutazione giuridica della condotta ascritta e non da una diversa ricostruzione in punto di fatto, sicché la riapertura dell'istruttoria dibattimentale effettuata dai giudici di appello non si pone in contrasto con alcuna sentenza o principio affermato dalla Corte di giustizia e nel contempo non rende necessario l'esame dell'imputato, neppure alla stregua dei principi convenzionali. A. peraltro non ha reso esame nel corso del giudizio, né le sue dichiarazioni hanno assunto rilevanza ai fini del ribaltamento della pronuncia assolutoria.

2.3 Anche la terza censura proposta con il ricorso A. è manifestamente infondata. Va rilevato che l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Prima Sezione penale sugli effetti della sentenza *Maestri c. Italia* della Corte EDU è stata restituita alla Sezione dal Presidente aggiunto con provvedimento emesso in data 17 gennaio 2022, sulla base del rilievo fondamentale, che si condivide, secondo cui non si possono ravvisare nell'anzidetta decisione della Corte di Strasburgo i requisiti per ritenere affermato un nuovo diverso principio in ordine al fatto che l'art. 6 della CEDU imponga sempre la citazione dell'imputato per rendere esame, anche quando nel corso del giudizio di primo grado sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato e la valutazione da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto istruttorio, non oggetto di alcuna valutazione.

Una differente interpretazione del principio affermato nella citata sentenza *Maestri* si porrebbe anche in contrasto con i criteri indicati dalla Corte costituzionale n. 49 del 2015 per attribuire valenza generale vincolante alle decisioni della Corte Edu, che hanno come punto di riferimento imprescindibile il caso concreto specificamente trattato e che solo rispetto a casi analoghi potrebbero assumere il valore di



affermazione di un principio generale, tenuto conto delle peculiarità del caso deciso e sempre che la decisione adottata sia espressione di un orientamento definitivo, che costituisce “diritto consolidato” generato dalla giurisprudenza Europea.

Nel caso oggetto del presente giudizio, il cd. *overturning* da parte della corte di merito è stato basato sulla diversa valutazione giuridica del compendio documentale, senza alcuna correlazione con dichiarazioni rese dall'imputato, neppure assunte nel corso del giudizio di primo grado. Risultano evidenti, quindi, la diversità del caso in esame da quello deciso dalla Corte Edu richiamata dal ricorrente e l'assenza di ragioni per ritenere necessario che nel giudizio di appello si dovesse sollecitare o disporre l'esame dell'imputato per la valutazione delle prove documentali poste a fondamento della decisione di condanna.

La denuncia di contrasto con il dettato costituzionale non ha pertanto alcun fondamento.

2.4 Il quarto motivo è manifestamente infondato poiché è evidente e non è affatto congetturale che i costi sostenuti dal B. sono stati inferiori a quelli rendicontati al Ministero, nel rispetto della clausola sottoscritta e quindi di un accordo intervenuto precedentemente, in forza del quale i soggetti attuatori dei corsi di formazione dopo la rendicontazione hanno restituito parte del denaro che avevano già ricevuto rilasciando fattura, così consentendo a B. di ridurre a posteriori l'importo di costi già comunicati al Ministero.

La corte ha osservato che il finanziamento veniva liquidato sulla base dei costi rendicontati e la parziale restituzione delle somme fatturate dalle società (*Omissis*) e (*Omissis*) non è stata comunicata al ministero, e ne ha desunto la conclusione, logicamente ineccepibile, che la cooperativa citata, grazie al consapevole contributo dei coimputati, preventivamente concordato, ha usufruito di un contributo statale in misura superiore a quanto effettivamente dovutogli. Di conseguenza tutte le censure di merito alla sussistenza del dolo da parte dei ricorrenti sono manifestamente infondate poiché gli stessi hanno concordato e poi dato esecuzione ad una specifica clausola dei cui effetti erano a perfetta conoscenza.

2.5 La quinta censura è infondata poiché la corte di appello ha sviluppato un proprio ragionamento per pervenire all'affermazione di responsabilità penale dei ricorrenti, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti da questa Corte Suprema di Cassazione, e ha richiamato la decisione della Corte dei conti, che ha ritenuto la responsabilità contabile del soggetto che aveva percepito il contributo, per aver omesso di trasmettere al Ministero le informazioni dovute in ordine all'effettivo ammontare dei costi sostenuti. Quanto alla posizione dell'A. è evidente che proprio la predisposizione della clausola contrattuale palese la consapevolezza da parte del predetto e del Q. dell'accordo fraudolento preventivo, riproposto anche in altre contrattazioni relative a corsi di formazione, a riprova di un meccanismo illecito consolidato che consentiva al singolo imprenditore di attenuare il rischio di una riduzione del contributo e ai soggetti attuatori di proporsi con un'offerta contrattuale maggiormente competitiva ed appetibile, proprio in ragione di questo meccanismo delle restituzioni a posteriori. La constatazione che la clausola sia stata ab origine concordata conferma la precipua volontà di aggirare il rischio di una riduzione del contributo pubblico, attivando un meccanismo fraudolento.

2.6 Anche la sesta censura è manifestamente infondata poiché la corte di appello ha affermato la rilevanza penale della condotta ascritta e, nel ribaltare la pronuncia assolutoria di primo grado, ha fornito adeguata contezza delle ragioni poste a sostegno del proprio ragionamento, che risulta conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, il cui compito è quello di garantire l'omogeneità delle decisioni e di stabilire i principi generali che i singoli giudici di merito devono poi applicare alle diverse fattispecie concrete sottoposte al loro giudizio.

2.7 in settimo motivo è fondato.

Al fine di individuare il discrimen tra la fattispecie di truffa e quella di indebita percezione di erogazioni pubbliche, occorre muovere dall'insegnamento delle Sezioni Unite di cui alla citata sentenza n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, che ha stabilito in primis che l'applicazione dell'art. 316-ter c.p. deve avere carattere residuale e consono alla sua natura di norma volta ad “estendere la punibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa” (fg. 7 della sentenza Carchivi), come dimostra anche il fatto che il legislatore, nel delineare la fattispecie, ha previsto una apposita clausola di riserva (“salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p. “). E tale carattere residuale, indirizzato a limitare la portata applicativa dell'art. 316-ter c.p. a “situazioni del tutto marginali”, ne riduce l'ambito a

condotte come “il silenzio antidoveroso”, ovvero a quelle che non inducano “effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale”.

La successiva sentenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto) ha ribadito tutti i citati principi, rimarcando ancora il carattere sussidiario e residuale dell’art. 316-ter c.p. rispetto alla truffa (anche citando, in proposito, l’ordinanza della Corte Cost. n. 95 del 2004), la valutazione in concreto e caso per caso dell’accertamento in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri e della induzione in errore, stabilendo che “l’art. 316-ter c.p. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l’erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta solo l’esistenza della formale attestazione del richiedente” (fgg. 7 e 8 della sentenza SS.UU. Pizzuto).

Alla stregua di questi parametri valutativi, deve concludersi che le attività realizzate dai coimputati, concordando un meccanismo di restituzioni eventuali e successive alla rendicontazione ed omettendo di darne comunicazione al Ministero, integrano la fattispecie meno grave di cui all’art. 316 ter c.p. poiché la predisposizione di una clausola come quella pattuita tra le parti dimostra l’accordo teso a presentare una rendicontazione che potrebbe in ipotesi non corrispondere alla realtà dei costi; ma nel caso specifico gli imputati hanno realizzato l’ingiusto profitto attraverso una condotta successiva alla rendicontazione e meramente omissiva, non comunicando al Ministero la parziale restituzione delle somme già fatturate dalle società e inserite come costi nel rendiconto. Non residuano dubbi al riguardo in ordine alla consapevolezza da parte di tutti gli imputati dell’omessa comunicazione al Ministero di tale successiva riduzione dei costi, poiché la clausola poteva realizzare il proprio scopo di tutela degli interessi del beneficiario rispetto al rischio di una minore contribuzione solo attraverso tale omissione.

La diversa qualificazione giuridica ex art. 316 ter c.p. della condotta ascritta agli imputati, che hanno contribuito a rendere possibile l’indebita percezione da parte del B. e della (*Omissis*) di un contributo statale in misura superiore a quanto il beneficiario avrebbe avuto diritto, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto incide sui termini di prescrizione che sono maturati nell’agosto 2022, considerando anche le sospensioni intervenute nel corso del giudizio.

2.8 Per completezza di esposizione, va osservato che la quinta censura del ricorso B. e il primo motivo del ricorso Q., con cui si deduce la pretesa violazione dell’art. 699 c.p.p. sono infondati, poiché il giudice di merito non è tenuto ad uniformarsi ai pronunciamenti di altre autorità giudiziarie se non in punto di fatto, mentre nel caso in questione i fatti contestati sono pacifici e non sono stati oggetto di censura e la diversa valutazione attiene alla rilevanza penale della condotta posta in essere.

Le censure relative al trattamento sanzionatorio rimangono assorbite dalla intervenuta prescrizione del reato.

2.9 Fondate risultano anche le censure in ordine alla quantificazione della confisca avanzate da parte di tutti i ricorrenti.

Al riguardo va osservato che la corte di appello non offre adeguata motivazione in quanto si limita a richiamare la pronuncia di questa Corte resa nella fase cautelare di altro analogo procedimento, che aveva ritenuto la legittimità del sequestro preventivo dell’intero importo del contributo erogato in favore del beneficiario.

Va di contro rilevato che anche quella pronuncia ribadiva la necessità di rapportare le statuizioni e il quantum della confisca alla concreta situazione oggetto del giudizio e, nel caso in esame, all’esito dell’istruttoria dibattimentale non può trascurarsi che il contributo era stato erogato in relazione a costi rendicontati ed effettivamente sostenuti e soltanto in una fase successiva, sia pure in forza di un preventivo accordo con le società delegate alla realizzazione dei corsi, il beneficiario del contributo aveva potuto indebitamente recuperare somme già versate e rendicontate al MIT come costi, omettendo di darne debita comunicazione e così usufruendo di una indebita maggiore percentuale del contributo riscosso nella misura indicata nel capo di imputazione.

Alla stregua di queste considerazioni e in ragione della diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta agli imputati, l’entità della confisca deve essere ridotta alla somma di Euro 38.858,10, che corrisponde all’effettiva indebita percezione della erogazione pubblica procurata dalla condotta illecita,

determinata, come si è già esposto, dalla restituzione di somme già inserite come costi nella rendicontazione finale della Società (*Omissis*).

3. Passando ora ad esaminare i ricorsi proposti dagli enti, deve preliminarmente rilevarsi che dagli accertamenti eseguiti risulta che l'avv. Nitti, procuratore speciale che sottoscrive il ricorso della (*Omissis*), non risulta iscritto all'albo dei difensori abilitati a svolgere il patrocinio legale dinanzi alle giurisdizioni superiori; ne consegue l'inammissibilità del ricorso da lui sottoscritto.

Ed infatti in forza dell'art. 613 c.p.p., l'atto di ricorso, salvo che la parte non vi provveda personalmente, deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione (comma 1). La causa d'inammissibilità del ricorso, che consegue al difetto del titolo abilitativo e, pertanto, della legittimazione del difensore, è ritenuta, secondo costante orientamento di legittimità, dipendente da vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e non è sanato anche dal successivo conseguimento da parte del difensore della particolare legittimazione richiesta, né dai motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (tra le altre, Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, Tedeschi, Rv. 251464; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835).

Conseguentemente, l'omessa abilitazione al patrocinio di legittimità impedisce al difensore di proporre il ricorso e di esercitare le facoltà correlate all'esercizio del mandato difensivo, in essa compresa l'investitura di altro difensore del potere di patrocinio di legittimità, che non ha, e al difensore –non legittimamente investito di tale potere e non titolare, in quanto sostituto, di soggettività difensiva autonoma– di esercitarlo.

#### 4. Ricorso (*Omissis*):

4.1 Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento poiché secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, che il collegio condivide, la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese non determina l'estinzione dell'illecito previsto dal D.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231, commesso nell'interesse ed a vantaggio dello stesso. (Fattispecie relativa alla responsabilità di una società di capitali per l'illecito previsto dall'art. 25-septies, comma 3, del citato D.Lgs., in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p., in cui la Corte ha precisato che all'estinzione della persona giuridica consegue il passaggio diretto della titolarità dell'impresa ai singoli soci, non venendo meno i rapporti sorti anteriormente allo scioglimento). (Sez. 4 –, Sentenza n. 9006 del 22/02/2022 Ud. (dep. 17/03/2022) Rv. 282763-01).

Tale affermazione sembra porsi in contrasto con la sentenza richiamata dal ricorso, la n. 41082 resa da questa Corte il 10 settembre 2019, in quanto quest'ultima pronunzia valorizzando l'art. 35 del citato decreto legislativo/che estende all'ente le disposizioni relative all'imputato, ha ritenuto che la cancellazione dal registro delle imprese comporta il venir meno della persona giuridica e quindi la conseguente impraticabilità di quelle sanzioni relative e connesse alla sua attività.

Va tuttavia precisato che quella pronunzia si riferiva ad un'ipotesi di cancellazione fisiologica per chiusura del fallimento della società, in cui non poteva neppure darsi luogo al fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione. Nel caso in esame la cancellazione non risulta cagionata da motivazioni fisiologiche e potrebbe anzi costituire un *modus discessus* per sottrarsi alle conseguenze di una pronunzia giudiziaria. Il collegio ritiene preferibile il principio affermato dalla più recente pronunzia in quanto la cancellazione della società può certamente porre un problema di soddisfacimento del relativo credito, ma non un problema di accertamento della responsabilità dell'ente per fatti anteriori, responsabilità che nessuna norma autorizza a ritenere elisa per effetto della cancellazione dell'ente stesso.

4.2 Le censure con cui si deducono l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero e l'insussistenza della prova in ordine alla fittizietà del rendiconto non possono trovare accoglimento per le ragioni già esposte in relazione al ricorso proposto da A. 4.3 Il quarto motivo di ricorso è fondato.

La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito, quanto ai rapporti strutturali tra illecito ascrivito alla persona giuridica e il reato-presupposto compiuto dalla persona fisica, che all'accertamento del reato commesso dalla persona fisica deve necessariamente seguire la verifica sul tipo di inserimento di questa nella compagine societaria e sulla sussistenza dell'interesse ovvero del vantaggio derivato all'ente: solo in presenza di tali elementi la responsabilità si estende dall'individuo all'ente collettivo, solo, cioè, in presenza di criteri di collegamento teleologico dell'azione del primo all'interesse o al vantaggio dell'altro, che risponde autonomamente dell'illecito "amministrativo".

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'illecito dell'ente non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica, ma semplicemente lo presuppone e che l'illecito "amministrativo" ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende (così, Sez. 6, n. 2251 del 05/10/2010, Fenu, Rv. 248791).

L'ente, soggetto diverso dalla persona, è quindi responsabile di un fatto illecito proprio, costruito nella forma di fattispecie complessa, della quale il reato è un presupposto, unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio.

Partendo da tali premesse, si è aggiunto che il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine dell'ente, in vista del perseguimento dell'interesse o del vantaggio di questo, è sicuramente qualificabile come "proprio" anche della persona giuridica; tuttavia la responsabilità della persona fisica si estende dall'individuo all'ente collettivo solo a condizione che siano individuati "precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente". Nel caso in esame la corte di merito ha reso una motivazione apparente, poiché si è limitata ad affermare apoditticamente che gli imputati, essendo legali rappresentanti degli enti, hanno certamente operato nell'esclusivo interesse degli stessi, senza fornire adeguata argomentazione atta ad escludere che i detti rappresentanti abbiano agito nel proprio esclusivo interesse e senza valutare come il reato presupposto abbia procurato vantaggio alla persona giuridica.

Si impone pertanto l'annullamento della motivazione in ordine alla responsabilità della società (*Omissis*), con rinvio alla Corte di appello di (*Omissis*) che rivaluterà la sussistenza dei requisiti necessari per affermare la responsabilità giuridica dell'ente ricorrente.

L'accoglimento del quarto motivo di ricorso assorbe le altre censure proposte da (*Omissis*) srl. in ordine alla sanzione e alla confisca.

Giova comunque al riguardo ricordare che in tema di responsabilità da reato degli enti, qualora l'illecito penale presupposto sia quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, è obbligatorio procedere alla confisca per equivalente del profitto del reato (ed è quindi legittimo il sequestro preventivo funzionale alla medesima), non trovando applicazione il disposto di cui al comma 1 dell'art. 322 ter c.p., per cui, in relazione ai delitti contro la P.A., può procedersi alla confisca di valore solo in riferimento al prezzo del reato. (Sez. 6, Sentenza n. 14973 del 18/03/2009 Cc. (dep. 07/04/2009) Rv. 243507-01).

5. (*Omissis*):

Il secondo motivo di ricorso è fondato per le medesime ragioni già esposte al paragrafo 4.3, poiché la corte di appello ha reso una motivazione apodittica in ordine alla affermazione di responsabilità amministrativa della persona giuridica, senza argomentare circa la sussistenza del vantaggio conseguito dal (*Omissis*) in relazione alla condotta illecita posta in essere dal Q., anche in ragione del suo ruolo nell'ambito dell'ente, e dagli altri imputati.

Si impone l'annullamento della sentenza limitatamente all'affermazione di responsabilità amministrativa dell'ente ricorrente con rinvio alla Corte di appello di (*Omissis*) per le sue determinazioni.

6. Poiché la sentenza è stata annullata relativamente alla responsabilità delle persone giuridiche per motivi non soggettivi, in ragione dell'effetto estensivo dell'impugnazione, va disposto l'annullamento della sentenza anche nei confronti della Società (*Omissis*) (*Omissis*), il cui ricorso è inammissibile, con rinvio alla Corte di appello di (*Omissis*) che rivaluterà anche nei confronti della detta società la sussistenza dei presupposti per affermare la responsabilità amministrativa dell'ente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di B.A., A.V. e Q.M. perché il reato loro ascritto, riqualficato ai sensi dell'art. 316 ter c.p., è estinto per prescrizione.

Ridetermina la confisca disposta nei loro confronti nella misura di Euro 38.858,10. Rigetta nel resto i ricorsi di B., A. e Q.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti della società (*Omissis*) e (*Omissis*) srl e, per l'effetto estensivo, della (*Omissis*) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di (*Omissis*).

(*Omissis*).

DANIELE PIVA

*Professore associato di Diritto penale – Università degli Studi di Roma Tre*

## Presente e futuro sugli effetti *ex d.lgs. n. 231/2001* della cancellazione della società tra “apparenza” e “realtà”

### *Present and future on the effects pursuant to Legislative Decree 231/2001 of the cancellation of the company between “appearance” and “reality”*

---

A fronte di un orientamento apparentemente consolidato secondo cui, in ossequio al principio di personalità di cui all'art. 27 Cost., la cancellazione dal registro delle imprese determina per l'ente l'estinzione dell'illecito amministrativo *ex d.lgs. n. 231/2001* analogamente a quanto accade per il reato in caso di morte della persona fisica *ex art. 150 c.p.* affiorano pronunce, ad oggi tendenzialmente isolate, volte ad affermare il principio della *perpetuatio* della responsabilità dell'ente per fatti anteriori con il solo effetto del passaggio diretto della titolarità dell'impresa ai soci. Ma i tempi non sembrano ancora maturi per rinvenire un contrasto giurisprudenziale, sia pur potenziale, in grado di supportare una remissione alle Sezioni Unite, dovendosi piuttosto ancora elaborare validi criteri di distinzione tra cancellazione fisiologica e patologica.

*In the face of an apparently consolidated orientation according to which, in compliance with the principle of personality referred to in art. 27 of the Constitution, cancellation from the business register determines for the entity the extinction of the administrative offense pursuant to Legislative Decree 231/2001 similarly to what happens for the crime in the event of death of the natural person pursuant to art. 150 criminal code rulings emerge, which to date have tended to be isolated, aimed at affirming the principle of the perpetuatio of the entity's liability for previous facts with the sole effect of the direct transfer of ownership of the company to the shareholders. But the time does not yet seem ripe to find a jurisprudential conflict, even a potential one, capable of supporting a referral to the United Sections, as it is still necessary to develop valid criteria for distinguishing between physiological and pathological cancellation.*

---

#### **PREMESSA: UN ALTRO PASSO AVANTI PER UN REVIREMENT GIURISPRUDENZIALE?**

Nel rigettare il motivo di ricorso della difesa confermando la condanna della società per l'illecito amministrativo di cui all'art. 24 d.lgs. n. 231/2001 e la conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, oltre alla confisca del profitto del reato-presupposto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), la pronuncia in commento segna un altro punto a favore del *revirement* giurisprudenziale che – a dispetto dell'indirizzo notoriamente teso a identificare gli effetti della cancellazione dell'ente dal registro delle imprese con quelli della morte della persona fisica di cui all'art. 150 c.p. con conseguente emissione di sentenza di non doversi procedere ai sensi agli artt. 69, 129 e 529 c.p.p. cui rinvierebbero gli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 231/2001 – riconduce all'estinzione della persona giuridica il solo effetto del passaggio diretto della titolarità dell'impresa ai soci, senza alcun limite all'accertamento della responsabilità dell'ente per fatti anteriori ma semmai solo “problemi di soddisfacimento del relativo credito”<sup>1</sup>.

Senonché, pur richiamando nella stringata motivazione l'unico precedente in tal senso – peraltro reso su parere difforme del Procuratore Generale in materia di infortuni sul lavoro<sup>2</sup> – la Corte sembra

---

<sup>1</sup>Cfr. punto 4.1. del “Considerato in diritto”.

<sup>2</sup>Cass., sez. IV, 17 marzo 2022, n. 9006, in: *Giur. it.*, luglio 2022, p. 1712 ss., con commento di D. Bianchi, *Processo penale all'ente*



limitare la portata del *decisum* ai casi, come quello in esame, in cui la cancellazione non risulti cagionata da “motivazioni fisiologiche” e possa viceversa costituire un mero *commodus discessus* per sottrarsi alle conseguenze di una pronuncia giudiziaria.

### L'ESTINZIONE DELL'ILLECITO PER CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ: LE RAGIONI DELL'ORIENTAMENTO PREVALENTE

Come noto, l'orientamento prevalente<sup>3</sup> si fonda, per un verso, sul principio di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della sanzione *ex art.* 27, commi 1 e 3, Cost. da applicarsi anche al *tertium genus* del sistema sanzionatorio dell'ente<sup>4</sup> il quale, sulla base della efficacia costitutiva e non più dichiarativa della cancellazione derivante dalle modifiche apportate col d.lgs. n. 6/2003<sup>5</sup>, non risulta più sussistente e, per altro verso, sul divieto di applicazione analogica della disciplina delle vicende modificative dell'ente (artt. 28 ss. d.lgs. n. 231/2001) in quanto eccezionale ai sensi dell'art. 14 *disp. legg. gen.*<sup>6</sup>, con effetti *in malam partem* potenzialmente contrari agli artt. 25 cpv. Cost o anche all'art. 117 Cost in relazione all'art. 7 Cedu, nonché basata su presupposti del tutto diversi da quello della vera e propria estinzione<sup>7</sup>: la *perpetuatio* di responsabilità e di legittimazione processuale ai sensi degli artt. 42 e 70 d.lgs. n. 231/2001 postula, infatti, che il nuovo ente rappresenti una prosecuzione, sotto diverse forme giuridiche, del precedente soggetto giuridico (come nel caso della trasformazione o fusione) ovvero risulti il suo beneficiario, in termini economici e patrimoniali (come nel caso della scissione o anche della cessione d'azienda).

Ma, soprattutto, il silenzio del legislatore sulla fattispecie di estinzione, se non altro dopo la predetta attribuzione di un'efficacia costitutiva e non più meramente dichiarativa alla cancellazione, potrebbe

---

“morto”: *fictio iuris e vulnerazioni (sostanziali) dei principi*, in *Le società*, 10/2022, p. 1783 ss., con commento di P. Chiaraviglio, *Nemmeno la cancellazione fisiologica dell'ente determina l'estinzione della responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 3-4/2022, p. 675 ss., con commento di G. Ardizzone, *Cancellazione della società dal registro delle imprese e vicende modificative dell'ente: una inammissibile ipotesi di analogia in malam partem*.

<sup>3</sup>Cfr. Cass., sez. V, 11 dicembre 2009, n. 47171, in *Cass. pen.*, 2012, 9, p. 3071, con commento di G. Ariolli-F. D'Urzo, *Fallimento ed illecito amministrativo dipendente da reato: spunti problematici di una quaestio ancora non definitivamente risolta*; Cass., sez. V, 26 settembre 2012, n. 44824, in *Giur. Comm.*, 2014, 2, II, p. 236; Cass., sez. II, 10 settembre 2019, n. 41082, in *Le società*, 6/2020, p. 747 ss., con commento di A. Laudonia, *Gli effetti “tombali” della cancellazione delle società sulla responsabilità dell'ente*; Cass. pen., sez. V, 27 aprile 2021, n. 25492. Nella giurisprudenza di merito v. in successione temporale, Trib. Torino, 12 gennaio 2007, in *Cass. pen.*, 2007, 5, 2154; Trib. Palermo, g.u.p., 22 gennaio 2007, in *dejure.giuffre.it*; Trib. Milano, sez. X, 20 ottobre 2011, in *Dir. pen. cont.*, 26 ottobre 2011 e in *Arch. Pen.*, 1/2012, p. 1 ss.; Tribunale di Roma, g.u.p., 7 febbraio 2012, in *Giur. Mer.*, 2012, p. 1664 e ss.; Trib. Avellino, g.u.p., 3 novembre 2017, in *dejure.Giuffrè.it*; App. Milano, 20 febbraio 2023, n. 1419, in *Sist. pen.*, 18 settembre 2023. Vi aderiscono in dottrina, sia pur con qualche distinguo sul piano argomentativo, S. Beltrami, *Cause di estinzione del reato e della pena e responsabilità degli enti nelle applicazioni giurisprudenziali*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2021, p. 229 ss.; A. D'Alessandro, *La liquidazione giudiziale dell'ente e la cancellazione dal registro delle imprese*, in D. Piva (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 tra diritto e processo*, Torino, Giappichelli, 2021, p. 672 ss.; M. Ceresa Castaldo, *Procedura penale delle società*, Torino, 2021, p. 10 ss.

<sup>4</sup>Così Cass., sez. un, 24 aprile 2014, n. 38343, in *Cass. pen.*, 2/2015, p. 246 ss. In dottrina, per tutti, G. de Vero, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008, p. 257 ss.; più di recente T. Padovani, *Introduzione*, in D. Piva (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 tra diritto e processo*, cit., XXXVI; R. Bartoli, *Un'introduzione alla responsabilità punitiva degli enti*, ivi, p. 37 ss.

<sup>5</sup>In tema si rimanda a F. Fimmanò, *Le Sezioni Unite pongono la “pietra tombale” sugli “effetti tombali” della cancellazione delle società di capitali*, in *Società*, 2013, 5, p. 555 ss.; F. Fimmanò-F. Angiolini, *Gli effetti della cancellazione della società alla luce delle pronunce delle sezioni unite della cassazione*, in *Riv. not.*, 2010, p. 1465; G. Niccolini, in S. Adamo-G. Niccolini (a cura di), *La liquidazione volontaria delle società tra passato e presente*, in *Le liquidazioni aziendali*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 52 ss.; Id., *La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell'estinzione delle società di capitali*, in S. Ambrosini (a cura di), *La riforma delle società. Profili della nuova disciplina*, Torino, Giappichelli, 2003, p. 191; M. Cataldo, *Gli effetti della cancellazione della società per i creditori*, in *Fall.*, 2010, 12, p. 1413; V. Salafia, *Sopravvenienza di attività dopo la cancellazione della società dal Registro imprese*, in *Le società*, 2008, p. 929; G.P. Alleca, *Iscrizione della cancellazione, estinzione e fallimento*, in *Riv. Soc.*, 2010, p. 720 ss.; M. Speranzin, *L'estinzione delle società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese*, ivi, 2004, p. 527 s.

<sup>6</sup>C. Santoriello, *Processo 231 anche alle società cancellate*, in *ilPenalista*, 28 marzo 2022.

<sup>7</sup>G. de Vero, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 136. Sulle vicende modificative v., in particolare, I. Blasi-G. Altieri, *Le vicende modificative della persona giuridica nell'ambito del procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo ex d. lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2020, 3, p. 145 ss.

costituire ulteriore argomento a sostegno della sua rilevanza *ex d.lgs. n. 231/2001* sulla base del brocardo *ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit* escludendo in radice qualsiasi vuoto normativo da colmare mediante procedimento analogico<sup>8</sup>.

Quanto, infine, alla impossibilità di applicare le sanzioni amministrative dell'ente ai soci, essa si deduce dalla natura stessa della sanzione interdittiva che presuppone una soggettività giuridica in essere e l'attività cui si riferisce l'illecito in corso come si desume dallo stesso art. 14 d.lgs. n. 231/2001 ovvero dal principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 27 d.lgs. n. 231/2001 da applicarsi alle sanzioni pecuniarie e alla confisca di cui agli artt. 10-12 e 19 d.lgs. n. 231/2001.

#### LA RETROMARCIA SUL PARALLELO CON LA MORTE DELLA PERSONA FISICA E L'ANALOGIA CON L'IPOTESI DEL FALLIMENTO (ORA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE)

Nel condividere "la più recente giurisprudenza" (*rectius* l'unico, isolato, inatteso citato precedente)<sup>9</sup>, la sentenza in commento disconosce il parallelo tra estinzione dell'ente e morte della persona fisica<sup>10</sup>.

Le ragioni, inesprese ma desumibili solo *per relationem* dall'unico precedente in tal senso<sup>11</sup>, sembrano doversi rinvenire nella indiscussa tassatività delle cause di estinzione del reato e, per riflesso, nell'*argumentum a contrario* relativo al riferimento solo ad alcune di esse negli artt. 8, comma 2, o 67, d.lgs. n. 231/2001 e, quanto al rinvio fissato dall'art. 35 d.lgs. n. 231/2001, nel mancato superamento del relativo vaglio di "compatibilità".

Con riferimento, invece, all'analogia con l'ipotesi del fallimento (ora liquidazione giudiziale) della società rispetto alla quale le Sezioni Unite hanno da tempo escluso l'estinzione dell'illecito *ex d.lgs. n. 231/2001*<sup>12</sup> la sentenza in commento sembra incidentalmente entrare in potenziale contraddizione con il suo stesso precedente fondante in quanto, per dimostrare l'inconferenza del richiamo operato nel motivo di ricorso ad altra pronuncia di segno opposto<sup>13</sup>, vi fa corrispondere una causa di cancellazione fisiologica in cui neppure poteva darsi luogo ad alcun fenomeno successorio nei rapporti obbligatori con i soci nei limiti di quanto riscosso in fase di liquidazione lasciando intendere che, almeno in quel caso, avrebbe condiviso il principio della improseguibilità del processo all'ente.

In merito a questo argomento, salva la comune effettiva inutilità delle sanzioni eventualmente applicate in quanto gravanti ora su soggetto non più esistente ora su meri creditori insinuati al passivo<sup>14</sup>, non si intravede tuttavia alcuna identità di *ratio* tra i due fenomeni in quanto, ove pure si voglia prescindere dal potenziale ritorno *in bonis* della società o dalla riapertura della procedura *ex art. 237 c.c.i.*, alla liquidazione giudiziale non consegue il venir meno della soggettività della persona giuridica come nell'estinzione per sua cancellazione dal registro delle imprese<sup>15</sup>: tanto che le conclusioni cui si è in pas-

<sup>8</sup> C. Santoriello, *Processo 231 anche alle società cancellate*, cit.

<sup>9</sup> Cass., sez. IV, 17 marzo 2022, n. 9006, cit., specie Punto 3.2. del "Considerato in diritto".

<sup>10</sup> Così, in dottrina, V. Salafia, *Estinzione della sanzione amministrativa ex D.lgs. 231 per estinzione della società*, in *Le Società*, 2012, p. 294 ss.; G.J. Sicignano, *Gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sulla responsabilità "da reato" dell'ente*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 2014, p. 159 ss.; P. Chiaraviglio, *L'estinzione della società imputata ex d.lgs. n. 231/2001 e la "morte del reato": due varianti dello stesso istituto?*, in *Arch. pen.*, 2020, p. 1 ss.; F. Consulich, *Punibilità di organizzazione. Possibilità e limiti dell'astensione dalla punizione per l'ente colpevole*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2020, p. 254 ss.

<sup>11</sup> Cass., sez. IV, 17 marzo 2022, n. 9006, cit.

<sup>12</sup> Cass., sez. un., 25 settembre 2014, n. 11170, in *Cass. pen.*, 2016, p. 2893 ss., con nota di E. Romano, *Confisca e tutela dei terzi: tra buona fede e colpevole affidamento*; Cass., sez. V, 16 novembre 2012, n. 4335, *ivi*, 2013, p. 3695 ss.

<sup>13</sup> Cass., sez. II, 10 settembre 2019, n. 41082, cit.

<sup>14</sup> Così C.E. Paliero, *Il sistema sanzionatorio dell'illecito dell'ente: sistematica e razionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, p. 1200 ss.; C. Piergallini, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 531 ss.

<sup>15</sup> Cfr. C. Santoriello, *Processo 231 anche alle società cancellate*, cit.; F. Rossi, *Fallimento, "morte" della società, ed estinzione della responsabilità da reato*, in *Giur. comm.*, 2014, 2, p. 253 ss.; I. Guerini, *Il fallimento della società non determina l'estinzione della sanzione a carico dell'ente*, in *Dir. pen. pen.*, 2013, p. 940 ss.; R. Borsari, *Responsabilità da reato degli enti e fallimento*, *ibidem*, p. 1218 ss.; più di recente M. Croce, *Sugli effetti della dichiarazione di fallimento degli enti sulla responsabilità amministrativa dipendente da reato*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2020, 1-2, p. 495; F. Colaianni-D. Colombo, *Cancellazione dal registro delle imprese e responsabilità 231: per la Casazione l'illecito non si estingue*, in *Giur. pen. web*, 2022, p. 6.

sato pervenuti sul fallimento si fondavano, all'opposto, sulla netta divergenza con la fattispecie di estinzione.

Né si può ritenere, in via assoluta, che la cancellazione non precluda il processo all'ente solo perché gli enti cancellati possono essere dichiarati falliti sulla base dell'art. 33 c.c.i.<sup>16</sup> e quelli falliti possono essere destinatari di sanzioni *ex d.lgs. n. 231/2001*.

#### CRITICA: IL SIGNIFICATO DEL VAGLIO DI "COMPATIBILITÀ" DELL'ART. 35 D.LGS. N. 231/2001 ALLA LUCE DEL VINCOLO DI INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA

Salvo il richiamo al *numerus clausus* delle cause di estinzione del reato o dell'illecito amministrativo che conducono alla sentenza di non doversi procedere di cui all'art. 67 d.lgs. 231/1001, il vaglio di compatibilità dell'art. 35 d.lgs. n. 231/2001 è stato messo sinora in discussione per effetto di una mera petizione di principio, dandosi per scontato ciò che dovrebbe piuttosto costituire oggetto di puntuale valutazione.

Nell'applicare il rinvio alle disposizioni del codice di procedura penale occorre infatti ponderare, ad ogni singolo effetto, la validità dell'analogia senza che possano assumere alcuna rilevanza singoli profili della disciplina in materia di cancellazione che pur trovino fondamento nella ineliminabile diversità tra persona fisica e giuridica, come la teorica possibilità per un ente cancellato di riassumere una soggettività (ad esempio in caso di riapertura della procedura di liquidazione, annullamento o revoca della pregressa cancellazione per mancanza originaria o sopravvenuta dei presupposti).

Del resto, se è vero che l'ente merita il trattamento processuale riservato all'imputato, non è altrettanto vero che la persona giuridica possa sempre comportarsi come imputato<sup>17</sup>.

Senza considerare che, all'opposto, si è pure teorizzata la nozione di "enticidio" come evento del cortocircuito di sistema che s'inscrive nel più ampio fenomeno moderno degli omicidi di impresa dovuto sia a cause endogene, correlate alle forme di responsabilizzazione del management societario, sia a fattori esogeni generati, viceversa, da risposte sanzionatorie o misure di contrasto potenzialmente corrispondenti alla cessazione definitiva dell'attività<sup>18</sup>.

In altri termini, la pretesa assimilazione della cancellazione dell'ente alla morte della persona fisica non va riferita alla *fictio iuris* di un ente "morto" – come sembra fare la giurisprudenza più recente che la rinnega – ma va piuttosto parametrata ai fini esclusivamente processuali perseguiti dall'art. 35 d.lgs. n. 231/2001<sup>19</sup> i quali, per effetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 24, 27 commi 1 e 3, Cost., impongono, pur in mancanza di una norma *ad hoc*, di ricondurre alla estinzione dell'ente anche quella del processo di accertamento dell'illecito amministrativo eventualmente contestato.

In primo luogo, infatti, il divieto di azionare diritti di credito nei confronti dei soci costituisce, infatti, un corollario del principio di personalità della responsabilità amministrativa da reato che, se neppure consente di sovrapporre la colpa di organizzazione dell'ente con quella dell'autore del reato-presupposto<sup>20</sup>, *a fortiori* mai potrebbe legittimare un coinvolgimento sanzionatorio di terzi incolpevoli.

<sup>16</sup> In tema si rinvia a C. Ibba, *Il fallimento dell'impresa cessata*, in *Riv. soc.*, 2008, 957. In giurisprudenza, volendo, Cass. civ., 20 dicembre 2012, n. 23668, in *dejure.Giuffrè.it*; Cass. civ., 21 maggio 2012, n. 8033, in *Mass. giust. civ.*, 2012, 5, p. 650; Cass. civ., 3 maggio 2012, n. 6692, *ivi*, 5, p. 555.

<sup>17</sup> In questi termini, efficacemente, H. Belluta, *sub art. 35*, in A. Presutti-A. Bernasconi-C. Fiorio (a cura di), *La responsabilità degli enti. Commento articolo*, Padova, Cedam, 2008, p. 353.

<sup>18</sup> Cfr., per tutti, E. Mezzetti, *L'enticidio: una categoria penalistica da ricostruire ed una conseguenza per l'azienda da evitare*, in *Dir. pen. cont.*, 1-2018, p. 133 ss.

<sup>19</sup> Sulla natura esclusivamente processuale dell'art. 35 d.lgs. n. 231/2001 si rinvia invece a G. Varraso, *Le disposizioni generali del procedimento: la sussidiarietà del codice di procedura penale*, in G. Lattanzi-P. Severino (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti, Diritto processuale*, vol. II, Torino, Giappichelli, 2020, p. 10 ss.

<sup>20</sup> Il riferimento va, anzitutto, a Cass., sez. VI, 11 novembre 2021, n. 23401, in *Sist. pen.*, 27 giugno 2022, con nota di C. Piergalini, *Una sentenza "modello" della Cassazione pone fine all'estenuante vicenda "Impregilo"*; nonché, poi, a Cass., sez. IV, 21 aprile 2023, n. 17006; Cass., sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 570; Cass., sez. IV, 21 settembre 2022, n. 34943; Cass., sez. IV, 15 settembre 2022, n. 33976, tutte in *rivista.231.it*.

In secondo luogo, venuta meno la soggettività dell'ente cancellato, la sanzione *ex d.lgs. n. 231/2001* sarebbe *inutiliter data* per impossibilità di attendere ad ogni funzione punitiva o special-preventiva<sup>21</sup>.

In terzo luogo, la prosecuzione del processo non sarebbe idonea a garantire l'esercizio dei diritti di difesa da parte della società che, per effetto della sua cancellazione, perde la sua capacità processuale<sup>22</sup> e rimane pertanto senza rappresentanza ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 231/2001<sup>23</sup>. Quanto ai soci che pur vi succedano a titolo universale, il processo non potrebbe continuare nei loro confronti non potendo trovare applicazione, in virtù del generale richiamo alle disposizioni del codice di procedura penale (art. 34 d.lgs. n. 231/2001), la disciplina della interruzione e prosecuzione del processo di cui agli artt. 299 e 110 c.p.c.

#### LA CONTINUITÀ DELLA SANZIONE EX D.LGS. N. 231/2001 COME DEBITO DELLA SOCIETÀ ESTINTA PER CANCELLAZIONE

Diverso il caso in cui al momento della cancellazione della società risulti già definitivamente accertata la sua responsabilità amministrativa da reato rimanga solo una sanzione da eseguire.

A norma degli artt. 2312, comma 2, e 2495, comma 3, c.c., con la cancellazione della società dal registro delle imprese, sia essa obbligatoria (conseguente alla chiusura della liquidazione giudiziale) oppure volontaria (conseguente alla liquidazione *ex art. 2487 ss. c.c.*), i creditori rimasti insoddisfatti possono infatti far valere i propri crediti nei confronti dei soci sino alla concorrenza delle somme riscosse dalla liquidazione del patrimonio sociale distribuito o assegnato ovvero a fronte di sopravvenienze attive o anche semplicemente dell'esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio<sup>24</sup>, salva l'ulteriore responsabilità di liquidatori (in colpa).

Ne deriva che, ferma in ogni caso l'estinzione della società<sup>25</sup> e la possibilità di confiscare *ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001* il profitto del reato a terzi in mala fede cui risulti frattanto trasferito<sup>26</sup>, una sanzione patrimoniale già esecutiva al momento della sua cancellazione, in quanto debito ormai maturato, ricade sui beneficiari di quote del patrimonio sociale liquidato del quale costituisce, a tutti gli effetti, una passività.

Non si tratta, cioè, di un'atipica ipotesi di responsabilità per fatto altrui in contrasto con l'art. 27 d.lgs. n. 231/2001 ma di una peculiare conseguenza di tipo meramente esecutivo, il cui scopo è quello di far valere la responsabilità consequenziale alla ripartizione del patrimonio dell'ente medesimo<sup>27</sup>.

Né, a tal fine, può opporsi la natura pubblica della sanzione *ex d.lgs. n. 231/2001* che rimane indifferente quale fonte della corrispondente obbligazione di pagamento o, tantomeno, addurre il vincolo della intrasmissibilità di cui all'art. 7 l. n. 689/1981 considerata la diversità del rapporto persona fisica-eredi rispetto a quello società-soci.

Del resto, il differente regime accordato agli effetti dell'illecito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 già definitivamente accertato o ancora *sub iudicio* al momento della cancellazione della società trova conferma

<sup>21</sup> Cfr. V. Mongillo, *Il sistema sanzionatorio, Considerazioni generali*, in G. Lattanzi-P. Severino (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, Torino, Giappichelli, 2020, p. 291 ss.

<sup>22</sup> Così, in particolare, Cass. civ., sez. V, 17 maggio 2019, n. 13386, in *C.E.D. Cass.*, n. 653738; Cass. civ., 21 agosto 2018, n. 20840, *ivi*, n. 650423.

<sup>23</sup> D. Bianchi, *Processo penale all'ente "morto": fictio iuris e vulnerazioni (sostanziali) dei principi*, cit., p. 1716 s.

<sup>24</sup> Cfr., per tutti, Cass. civ., sez. un., 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061, 4062, in *Le società*, 2010, 8, p. 1017, con nota di D. Dalfino, *Le Sezioni Unite e gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese*.

<sup>25</sup> In questi termini Cass. civ., 16 maggio 2012, n. 7679, in *Foro it.*, 2012, 11, I, p. 3059; Cass. civ., 2 novembre 2011, n. 22863, in *Mass. giust. civ.*, 2011, 11, p. 1557; Cass. civ., 4 maggio 2011, n. 9744, *ivi*, 5, 687; Cass. civ., 5 novembre 2010, n. 22548, *ivi*, 2010, 11, p. 1411.

<sup>26</sup> P. Chiaraviglio, *L'estinzione della società imputata ex d. lgs. n. 231/2001 e la "morte del reo"*, cit., p. 17 ss.; F. Consulich, *Punibilità di organizzazione. Possibilità e limiti dell'astensione dalla punizione per l'ente colpevole*, cit., p. 255.

<sup>27</sup> In tal senso V. Napoleoni, *Estinzione dell'ente*, in G. Lattanzi-P. Severino (a cura di), *La Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, cit., p. 142 ss.; A. Laudonia, *Gli effetti "tombali" della cancellazione delle società sulla responsabilità dell'ente*, cit., p. 756 s.; nonché già P. Sfameni, *Responsabilità patrimoniale dell'ente*, in A. Giarda-E.M. Mancuso-G. Spangher-G. Varraso (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 243 ss.



nell'analogia soluzione cui la giurisprudenza è ormai pervenuta con riguardo all'illecito tributario<sup>28</sup> rispetto al quale, a prescindere dalla ritardata irreversibilità degli effetti della cancellazione di cui all'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014<sup>29</sup>, si ammette che, ove le ragioni dell'Amministrazione finanziaria rispetto alla società estinta siano state accertate definitivamente prima della cancellazione, il Fisco possa rivalersi sui soci, potendo altrimenti riscuotere il debito d'imposta ma non la sanzione<sup>30</sup>.

#### IL NODO (IRRISOLTO) DELLA DISTINZIONE TRA CANCELLAZIONE FIOLOGICA E PATOLOGICA: PRESUPPOSTI, EFFETTI E RIMEDI

La sentenza in commento appare condivisibile quanto all'ipotesi di cancellazione dell'ente apparente o fraudolenta rispetto alla quale anche l'orientamento prevalente nega ogni effetto di estinzione dell'illecito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001<sup>31</sup>.

Pur in mancanza di una disposizione *ad hoc* come quella dell'art. 130, comma 2, del codice penale spagnolo<sup>32</sup>, dovrebbe pertanto ammettersi che, per effetto del medesimo rinvio disposto dagli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 231/2001, come in caso di scoperta della persistenza in vita dell'imputato persona fisica dato per morto (art. 69 cpv. c.p.p.), anche l'eventuale sentenza di non doversi procedere dapprima erroneamente emessa non potrebbe impedire l'esercizio dell'azione penale per l'*idem factum* contro la medesima persona giuridica.

Così come, nei casi di cancellazione per cessione fittizia di ramo d'azienda, la sanzione di cui al d.lgs. n. 231/2001 dovrebbe farsi ricadere sull'ente cessionario, sia pur all'esito dell'accertamento della responsabilità del cedente nei cui confronti dovrebbe avviarsi o continuarsi il processo<sup>33</sup>.

Né potrebbe escludersi l'obbligo da parte del giudice penale di accertare *incidenter tantum* la fondatezza o meno dello stesso provvedimento amministrativo di cancellazione<sup>34</sup> disapplicando quello eventualmente sorretto da intenti elusivi, simulatori e fraudolenti<sup>35</sup>, pur in mancanza di una rivalutazione in sede civile ai sensi dell'art. 2191 c.c.<sup>36</sup>.

In fase di cancellazione, peraltro, ferme eventuali responsabilità degli autori di cancellazioni patologiche inclusa quella dei liquidatori ai sensi dell'art. 2633 c.c., il Pubblico Ministero potrebbe richiedere l'applicazione di un sequestro conservativo di cui all'art. 54, d.lgs. n. 231/2001 funzionale proprio ad evitare che si disperano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato<sup>37</sup>, se non persino esperire proporre domanda di apertura della liquidazione giudiziale anche al di là delle specifiche ipotesi di cui all'art. 38 c.c.i.<sup>38</sup>,

<sup>28</sup> G. Ardizzone, *Cancellazione della società dal registro delle imprese e vicende modificative dell'ente: una inammissibile ipotesi di analogia in malam partem*, cit., p. 690.

<sup>29</sup> Su cui v. Cass. civ., sez. trib., 21 febbraio 2020, n. 4536, in *dejure.Giuffrè.it*.

<sup>30</sup> Cass. civ., sez. trib., 5 novembre 2021, n. 31904, in *Riv. dott. comm.*, 2022, 1, p. 105; Cass. civ., sez. trib., 20 ottobre 2021, n. 29112, in *dejure.Giuffrè.it*; Cass. civ., sez. trib., 7 aprile 2017, n. 9094, in *IUS Trib.*, 10 maggio 2017.

<sup>31</sup> Cfr., in particolare, Cass., sez. II, 10 settembre 2019, n. 41082, cit.; Cass., sez. V, 27 aprile 2021, n. 25492, cit.

<sup>32</sup> Su cui v. G.J. Sicignano, *Gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sulla responsabilità "da reato" dell'ente*, cit., p. 163 ss.

<sup>33</sup> Così G. Billo, *sub art. 33*, in A. Cadoppi-G. Garuti-P. Veneziani (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 511, il quale allude anche alla possibilità di ammettere la partecipazione al processo del cessionario applicando analogicamente la disciplina della citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria di cui all'art. 89 c.p.p.

<sup>34</sup> Sulla natura amministrativa del provvedimento del giudice del registro v. G. Chiné-M. Frattini-A. Zoppini, *Manuale di diritto Civile*, Roma, 2012, p. 688 ss.

<sup>35</sup> G.J. Sicignano, *Gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sulla responsabilità "da reato" dell'ente*, cit., p. 163 ss.

<sup>36</sup> Su cui v. F. Fimmanò, *Estinzione fraudolenta della società e ricorso di fallimento «sintomatico» del pubblico ministero*, in *Dir. fall.*, 2013, I, p. 12 ss.; M. Spiotta, *Cancellazione della ... cancellazione*, in *Giur. comm.*, 2006, 5, I, p. 706.

<sup>37</sup> In tal senso A. Laudonia, *Gli effetti "tombali" della cancellazione delle società sulla responsabilità dell'ente*, cit., p. 759; C. Santoriello, *Processo 231 anche alle società cancellate*, cit.; G. Ariolli-F. D'Urzo, *Fallimento ed illecito amministrativo dipendente da reato: spunti problematici di una quaestio ancora non definitivamente risolta*, cit., p. 3080; G. Ardizzone, *Cancellazione della società dal registro delle imprese e vicende modificative dell'ente: una inammissibile ipotesi di analogia in malam partem*, cit., p. 694.

<sup>38</sup> Sulla generalità di questo potere v. già Cass. civ., 5 dicembre 2001, n. 15407, in *Foro it.*, 2002, I, p. 374; *Giust. civ.*, 2002, I, p. 1032; *Fall.*, 2002, p. 1295.



oltre a poter sempre dimostrare la data di effettiva cessazione dell'attività e per l'effetto chiedere già egli stesso al giudice del registro "la cancellazione della cancellazione".

Il dubbio che piuttosto consegna la pronuncia in commento è quello di un'eventuale inversione di rotta sul principio di continuità dell'illecito nei casi di cancellazione fisiologica (come parrebbe stando al precedente ritenuto "condivisibile"): motivo per cui seppure la questione rimane aperta o inaspettatamente ancora non del tutto risolta, neppure sembrano essere maturati i tempi per rinvenire *in nuce* un contrasto giurisprudenziale in grado di supportare una remissione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p., come pur richiesto in via subordinata dal difensore nel caso di specie.

Piuttosto, in mancanza di un'adeguata disciplina delle cause estintive di cui al d.lgs. n. 231/2001<sup>39</sup>, si avverte l'esigenza, da un lato, di stabilire una criteriologia idonea a distinguere le ipotesi di cancellazione patologica da quella fisiologica, al di là di mere enunciazioni di principio volte a scongiurare il conseguimento di irresponsabilità di comodo e, dall'altro, di elaborare, in corrispondenza di condotte abusive antecedenti alla contestazione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, standard probatori adeguati in ordine alla preordinazione della cancellazione rispetto alla volontà di evitare le conseguenze sanzionatorie dell'illecito dell'ente.

---

<sup>39</sup> Così P. Severino, in Centonze-M. Mantovani (a cura di), *La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma*, Bologna, Zanichelli, 2016, p. 82 ss.